

**COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA**

DECRETO N. 000003 del 27.03.2019

Oggetto: Nomina del componente del nucleo di valutazione costituito in forma monocratica.
--

IL SINDACO

Premesso che gli Enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell'Ente, al fine di assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, unitamente all'imparzialità e al buon andamento dell'azione amministrativa;

Richiamato il D.lgs. n.286/1999, il quale affida ai servizi di controllo interno o nuclei di valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

Richiamata la disciplina di cui all'art. 14 del D.lgs. 150/2009, che prevede la costituzione di un organismo indipendente di valutazione (OIV), per ciascuna amministrazione, in sostituzione dei servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.lgs. 286/1999;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 150/2009 che prevede, al comma 2, lett. a, che la funzione di misurazione e valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;

Considerato che con deliberazione n.121/2010 la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche ha precisato che gli Enti locali hanno facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell'OIV;

Richiamata la delibera n.121/2010, con la quale, modificando il suo iniziale avviso, la Civit (oggi ANAC) ha confermato che "l'art.14 del d.lgs.150/2009 non trova applicazione ai Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16 c.2 del d.lgs. 150/2009) e pertanto la scelta di costituire o meno l'OIV rientra nella discrezionalità del singolo Comune";

Tenuto conto che la Civit (oggi ANAC) ha, con successive deliberazioni (tra le altre n.23/2012 e n.12/2013) confermato la facoltà e non l'obbligo, per gli Enti locali, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, essi possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.lgs. n.150/2009, indicate nell'art. 16 del d.lgs. 150/2009 citato;

Condiviso, dunque, il prevalente orientamento per cui l'art.14 sopra citato non costituisce per i Comuni norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l'art. 147 del d.lgs. 267/2000 che, al comma 1, testualmente recita"Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione n.21/2012 della CIVIT in tema di organo competente alla nomina del Nucleo di Valutazione che individua nel Sindaco l'Organo deputato alla nomina cui trattasi;

Visto l'art. 36, comma 9, lett. g) del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi a mente del quale *“Per ragioni di razionalizzazione e contenimento della spesa, il Nucleo è monocratico, costituito dal solo Segretario, ove in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 comma 2 o da un solo esperto esterno. In alternativa, il Nucleo di valutazione può anche essere costituito dal Segretario, che lo presiede e da un solo esperto esterno..omissis..”*

Richiamato il proprio precedente decreto n. 4 del 16 maggio 2018 con cui si stabiliva di costituire il Nucleo di valutazione in forma monocratica, nominando , quale unico componente il Segretario Comunale, Dott.ssa Salvina Venezia, titolare delle sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Inverno e Monteleone, Gerenzago, Portalbera ed Arena Po;

Preso atto che:

- con decreto della Prefettura-Ufficio territoriale del governo di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia in data 10.12.2018 rif. Reggenza/supplenza n. 2018.1695, e con successivo decreto n.11 del 12/12/2018 del Sindaco del Comune di Gerenzago (Ente Capofila) il Dott. Umberto Fazia Mercadante, e la Dott.ssa Elisabetta D'Arpa, sono stati incaricati della supplenza a scavalco presso la segreteria convenzionata tra i Comuni di Gerenzago (Ente Capofila), Portalbera, Inverno e Monteleone e Arena Po, in sostituzione del Segretario titolare, Dott.ssa Salvina Venezia, in congedo di maternità obbligatorio pre-partum dal 12.12.2018 al 12.02.2019;
- con decreto della Prefettura-Ufficio territoriale del governo di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia in data 13.02.2019 rif. Reggenza/supplenza n. 2019.0291 e con successivo decreto n.2 del 14/02/2019 del Sindaco del Comune di Gerenzago (Ente Capofila) il Dott. Rodolfo Esposito e la Dott.ssa Elisabetta D'Arpa sono stati incaricati della supplenza a scavalco presso la segreteria convenzionata tra i Comuni di Gerenzago (Ente Capofila), Portalbera, Inverno e Monteleone e Arena Po, in sostituzione del Segretario titolare, Dott.ssa Salvina Venezia dal 13.02.2019 sino al termine del congedo obbligatorio per maternità “post partum” (12 maggio 2019);

Visti :

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. Di nominare il Segretario Comunale Supplente Dott.ssa D'Arpa Elisabetta, nata a Palermo il 13/03/1960, quale componente unica del nucleo di valutazione in forma monocratica, con tutte le competenze previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

sostituzione del Segretario titolare, Dott.ssa Venezia Salvina, sino al termine del congedo obbligatorio per maternità “post partum” (12 maggio 2019);

2. di precisare che per il suddetto incarico non è dovuto alcun compenso aggiuntivo in favore del Segretario Comunale;
3. di comunicare il presente decreto agli interessati a cura dell’Ufficio competente;
4. di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi.

Arena Po, li 27.03.2019

IL SINDACO
Alessandro Belforti